FOGLIO INFORMATIVO **Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari** **D.Lgs. del 1/09/1993, n. 385 (T.U.B.) – Provvedimento Banca d'Italia del 29/07/2009 e successive modifiche**	**"OPERAZIONI DI *FACTORING PRO SOLVENDO*"**
Aggiornamento n. 43	**Ultimo aggiornamento: ottobre 2026**

INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI FACTORING

SACE Fct S.p.A.	**Socio unico, Direzione e Coordinamento: SACE S.p.A.**
Sede Legale: Via Felice Cavallotti, 14 – 20122 Milano	Sede Secondaria: Piazza Poli 37/42 – 00187 Roma
Numero di telefono al quale il cliente può rivolgersi per informazioni e/o conclusione contratto: (02) 4344991	Numero di Fax: (02) 434499739
Sito Internet: www.sacefct.it	E-mail: info@sacefct.it; PEC sacefct@legalmail.it
Partita IVA, Cod. Fiscale e Registro delle imprese di Milano: 06560010966	
Iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB al n. 86	
Aderente all'Assifact – Associazione tra le Società di *Factoring* italiane	

OFFERTA FUORI SEDE:
DA COMPILARE CON I DATI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Nome e Cognome	_____	Ragione Sociale	_____
Telefono	_____	E-mail	_____
Iscrizione ad Albi/Elenchi	_____	Numero delibera iscrizione all'Albo/Elenco	_____
Qualifica	_____	Sede	_____

INFORMAZIONI GENERALI

CHE COS'È IL *FACTORING*

Il *factoring* è un contratto con il quale la Società di *Factoring* acquista e/o gestisce i crediti già sorti e/o che sorgeranno (crediti futuri) generalmente di natura commerciale ma eventualmente anche di natura finanziaria (crediti IVA o crediti di imposta), vantati dal Cedente verso un insieme predefinito di Debitori con la possibilità di ottenere l'anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi, ovvero di ottenere – nei limiti dei singoli *Plafond* accordati per ciascun Debitore – l'assunzione del rischio del mancato pagamento dovuto a inadempimento e/o insolvenza dei Debitori medesimi. Fra i servizi, finanziari e non, che costituiscono il *factoring* si annovera anche la valutazione dell'affidabilità della clientela. Il contratto di *factoring* è regolato dalla Legge 52/91 e dal Codice Civile.

FACTORING PRO SOLVENDO

Operazione di factoring senza assunzione, da parte della Società di *Factoring,* del rischio di mancato o parziale pagamento dei Debitori ceduti dovuto ad insolvenza degli stessi. L'utilizzo di questo servizio permette al Cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali e di disporre di una fonte di finanziamento.

RISCHI SPECIFICI LEGATI ALLA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE

Riservato

Il rischio di mancato pagamento dei Debitori ceduti resta a carico del Cedente, che pertanto garantisce la solvenza di ogni Debitore i cui Crediti sono oggetto di cessione. Nel caso di mancato pagamento dei singoli Debitori alla scadenza, la Società di *Factoring* ha diritto di richiedere al Cedente la restituzione delle somme eventualmente anticipate quale pagamento anticipato del corrispettivo dei Crediti ceduti e non ancora incassati, oltre al pagamento degli interessi, spese e commissioni concordate.
In caso di operazioni in valuta diversa dall'Euro, il rischio di cambio grava sul Cedente. Il rischio di cambio rappresenta il rischio di subire perdite per effetto di avverse variazioni dei corsi delle divise estere su tutte le posizioni detenute dal Cedente indipendentemente dal portafoglio di allocazione.

PARTICOLARI APPLICAZIONI OPERATIVE DEI PRODOTTI BASE *PRO SOLVENDO*

Le tipologie in cui si può esplicare e combinare il Factoring *pro solvendo*, con i relativi rischi, sono:

Factoring pro solvendo ***Non Notification***
Il *Factoring pro solvendo Non Notification* prevede che la Società di *Factoring* si accordi con il Cedente per non comunicare la Cessione ai Debitori ceduti, fatto salvo il verificarsi di alcune situazioni espressamente previste in contratto tra Cedente e Factor. Il Cedente continua a gestire il Credito per conto della Società di *Factoring*. Il rischio aggiuntivo per il Cedente è rappresentato dal fatto che deve prestare particolare attenzione a gestire il Credito con la massima diligenza e trasmettere subito gli incassi alla Società di *Factoring*.

Factoring pro solvendo ***Maturity***
Il *Factoring pro solvendo Maturity* prevede che la Società di *Factoring* acquisti crediti commerciali vantati dal Cedente presso un insieme predefinito di Debitori interessati alla concessione sistematica di ulteriori dilazioni di pagamento a titolo oneroso, nel quadro di specifici contratti da stipularsi con ciascuno di essi. L'acquisto dei Crediti avverrà senza assunzione del rischio da parte della Società di *Factoring* di mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei Debitori. Il corrispettivo dei Crediti ceduti viene normalmente accreditato al Cedente alla loro scadenza originaria, salva la possibilità di ottenerne l'anticipazione, in tutto in parte. L'utilizzo di questo servizio permette al Cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali, di programmare i flussi relativi agli incassi e di disporre di una fonte di finanziamento.

Factoring pro solvendo ***Reverse Factoring***
Il *Factoring pro solvendo Reverse Factoring* prevede che la Società di *Factoring* proceda con il pagamento *pro solvendo* al Cedente/Fornitore, alla scadenza riportata in fattura, di crediti per forniture eseguite a favore di un proprio cliente/Grande Debitore. L'operatività *Reverse Factoring* presuppone la formalizzazione di un Accordo Quadro tra il cliente/Grande Debitore e la Società di *Factoring* nell'ambito del quale, tra l'altro, la Società di *Factoring* si rende disponibile, ricorrendone i presupposti, ad acquistare *pro solvendo* i crediti dei Fornitori nel limite del *Plafond* rotativo, pagandoli ai Fornitori alle scadenze pattuite, definendo con il cliente/Grande Debitore l'applicazione di interessi convenzionali in funzione del ritardato pagamento nei limiti previsti dallo stesso Accordo.

Factoring pro solvendo con garanzia del **Fondo Centrale per le PMI**
Per le operazioni con la garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI, introdotto con Legge n. 662/96 costituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico e attualmente gestito da Mediocredito Centrale S.p.A., rilasciate a favore del Factor ("Soggetto Richiedente") e con il Cedente in qualità di "Soggetto Beneficiario Finale", sulla base della Richiesta di Agevolazione, si veda www.fondidigaranzia.it.
Le operazioni possono consistere in : i) anticipazione finanziaria del corrispettivo di cessione dei crediti rappresentati da fatture non scadute: il rimborso del finanziamento avviene con l'incasso dei Crediti ceduti, fatta salva la garanzia di solvenza prestata dal Cedente in caso di mancato incasso degli stessi; ii) anticipazione finanziaria del corrispettivo di cessione dei crediti futuri ("Anticipo Contratto"). Il rimborso del finanziamento avviene in rate trimestrali, in un arco temporale correlato alla durata del contratto sottostante, comunque non superiore a 72 mesi dalla data di delibera del Factor.

Riservato

Eventuali varianti alle condizioni generali di factoring standard, anche in relazione a particolari settori merceologici, specifiche tipologie di crediti ceduti o a esigenze di personalizzazione del servizio e di finanziamento, formano oggetto di specifici contratti o appendici alle condizioni generali standard. Le voci riportate nelle condizioni economiche dei suddetti contratti fanno riferimento alle voci riportate nel presente foglio informativo.

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI

COMMISSIONI		**COSTI (LIMITE MAX)**
ALLA CESSIONE		
COMMISSIONE DI FACTORING FLAT SU CREDITI CEDUTI AL NETTO NOTE CREDITO	C101	3,50%
COMMISSIONE DI FACTORING FLAT DA APPLICARSI SUL VALORE DEI CREDITI CEDUTI AL LORDO NOTE CREDITO	C102	3,50%
COMMISSIONE DI FACTORING FLAT DA APPLICARTI SU CREDITI A MATURAZIONE FUTURA E/O SAL	C104	4,50%
COMMISSIONE DI FACTORING FLAT SU CREDITI CEDUTI SU OPERAZIONE DI SCONTO AL LORDO NOTE CREDITO	C130	4,50%
COMMISSIONE FLAT SU ANTICIPAZIONE	C134	4,50%
PERIODICHE		
COMMISSIONE GESTIONE MENSILE A DECORRERE DALLA DATA DI CARICO AL NETTO NOTE CREDITO	C111	0,50%
COMMISSIONE GESTIONE MENSILE A DECORRERE DALLA DATA DI CARICO AL LORDO NOTE CREDITO	C112	0,50%
COMMISSIONE GESTIONE MENSILE A DECORRERE DALLA DATA DI EMISSIONE FATTURA AL LORDO NOTE CREDITO	C114	0,50%
COMMISSIONE MENSILE SUL SALDO CONTO CESSIONE DI FINE MESE AL NETTO NOTE CREDITO	C115	1,00%
COMMISSIONE MENSILE DA PERCEPIRE SUL SALDO CONTABILE DEI CONTI CORRENTI DI TIPO DI FINANZIAMENTO	C135	1,00%
PLUS FACTORING		
COMMISSIONE MENSILE PLUS – FACTORING SUI CREDITI IN ESSERE A FINE MESE A DECORRERE DALLA DATA DI EMISSIONE DELLE FATTURE CEDUTE	C121	0,70%
COMMISSIONE MENSILE PLUS – FACTORING SUI CREDITI IN ESSERE A FINE MESE A DECORRERE DALLA DATA DI REGISTRAZIONE DA PARTE DEL FACTOR DELLE FATTURE CEDUTE	C122	0,70%
COMMISSIONE MENSILE PLUS – FACTORING SUI CREDITI IN ESSERE A FINE MESE A DECORRERE DALLA DATA DI SCADENZA DELLE FATTURE CEDUTE	C123	0,70%
SPESE		**COSTI (LIMITE MAX)**
INCASSO		
SPESE INCASSO SDD	C220	€ 47,00
SPESE PER INCASSO EFFETTI	C201	€ 47,00

Riservato

GESTIONE DOCUMENTI		
RECUPERO SPESE DI VALUTAZIONE DEBITORI	C410	€ 260,00
SPESE INFORMAZIONI PER DEBITORE	C411	€ 260,00
SPESE RINNOVO INFORMAZIONI DEBITORE	C412	€ 150,00
SPESE HANDLING PER RATA DI FATTURA O DOCUMENTI SIMILARI	C151	€ 50,00
SPESE HANDLING PER RATA DI FATTURA NOTE CREDITO O DOCUMENTI SIMILARI	C152	€ 50,00
SPESE HANDLING PER FATTURA, NOTE CREDITO O DOCUMENTI SIMILARI	C154	€ 50,00
SPESE FISSE TRIMESTRALI DI AMMINISTRAZIONE RAPPORTO	C171	€ 150,00
SPESE PER CERTIFICAZIONE A SOCIETA' DI REVISIONE/ A TERZI	C188	€ 250,00
SPESE NOTIFICA DELLA CESSIONE DEL CREDITO AI DEBITORI	C189	€ 50,00
RECUPERO SPESE BOLLI	C200	€ 100,00
SPESE RECUPERO BANCA	C604	€ 50,00
SPESE PER REVISIONE STRAORDINARIA	C649	€ 50,00
SPESE BONIFICI		
SPESE PER EMISSIONE ORDINI DI PAGAMENTO	C190	€ 50,00
GIORNI VALUTA oltre ai giorni eventualmente applicati da altri intermediari coinvolti nell'operazione		**COSTI (LIMITE MAX)**
INCASSO		
GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER INCASSI A MEZZO BONIFICO BANCARIO	C502	15 gg
BONIFICI		
GIORNI VALUTA LAVORATIVI BONIFICI SU STESSA BANCA FACTOR	C532	4 gg
GIORNI VALUTA LAVORATIVI BONIFICI SU ALTRA BANCA	C538	5 gg
DI SCONTO		
GIORNI VALUTA FISSI SCONTO CREDITI CON PAGAMENTO A MEZZO RD	C523	30 gg
GIORNI VALUTA LAVORATIVI SCONTO CREDITI CON PAGAMENTO A MEZZO RD	C524	20 gg
ISTRUTTORIA		**COSTI (LIMITE MAX)**
SPESE DI ISTRUTTORIA PRATICA CEDENTE	C401	€ 5.000,00
SPESE DI RINNOVO PRATICA CEDENTE	C403	€ 3.000,00
SPESE TENUTA CONTO		
SPESE TENUTA CONTO TRIMESTRALE	C181	€ 600,00
SPESE TENUTA CONTO MENSILE	C182	€ 150,00
SPESE TENUTA CONTO ANNUALI	C240	€ 1.000,00
ANTICIPAZIONI		**COSTI (LIMITE MAX)**
TASSO NOMINALE ANNUO APPLICABILE CON NUMERATORE CIVILE 365/366 E CON DIVISORE CIVILE 365/366 PER OPERAZIONI IN EURO, 360 PER OPERAZIONI IN ALTRA DIVISA		
INTERESSI CON LIQUIDAZIONE POSTICIPATA	C301	10,55%
INTERESSI CON LIQUIDAZIONE ANTICIPATA	C303	10,55%
TASSO INTERESSI MORATORI ex Dlgs 231/2002– con adeguamento automatico ad ogni variazione semestrale del tasso BCE		BCE + 8%

Riservato

INFORMAZIONI GENERALI CONDIZIONI ECONOMICHE

La liquidazione degli interessi posticipati avviene con cadenza trimestrale. Gli interessi anticipati sono pre-calcolati secondo la formula dello sconto per il periodo intercorrente tra la data valuta di erogazione del Corrispettivo di Cessione da parte del Factor sino alla Scadenza Convenzionale dei Crediti di volta in volta applicabile ai sensi del Contratto.

I tassi possono essere fissi o indicizzati ossia legati a un parametro finanziario di pronta consultazione, maggiorato di uno *spread* e, pertanto oggetto di variazioni, in aumento o in diminuzione in funzione dell'andamento del parametro. Parametri di indicizzazione utilizzabili: EURIBOR 1, 3, 6 mesi, media mensile, SOFR, BCE, IRS. Fonte di rilevazione: circuito Bloomberg, Gazzetta Ufficiale per il tasso di mora BCE.

Qualora il tasso nominale ottenuto sommando il parametro allo spread concordato assumesse un valore negativo, il tasso si intenderà pari a zero.

Le condizioni finanziarie effettivamente praticate non potranno comunque mai eccedere il tasso di usura di cui alla Legge 7 marzo 1996 n. 108, e successive modificazioni, calcolato aumentando il tasso medio rilevato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Il TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO ("TEGM") previsto dall'art. 2 della legge usura (L. 108/1996), relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato presso la sede o le filiali della società di factoring e sul sito internet (www.sacefct.it).

Gli eventuali interessi di mora sono previsti a carico del Cliente. Eventuali interessi di mora a carico della Società di *Factoring* saranno calcolati nella misura prevista dall'art. 1284 primo c. del codice civile, nel tempo applicabile.

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, sono da rimborsare al costo: gli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, imposta di bollo e altre imposte nonché IVA (se dovuta), ivi inclusi gli oneri relativi ad eventuali garanzie connesse rilasciate da soggetti terzi.

E' gratuito l'invio al Cedente da parte della Società di *Factoring* di eventuali comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni economiche nonché di ogni altra comunicazione periodica .

Riguardo alle richieste di documentazione relative a specifiche/singole operazioni, il Cedente ha il diritto di ottenere, a proprie spese entro 90 giorni, copia della documentazione inerente operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al Cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.

RECESSO, CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI

RECESSO

Il Cedente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura rapporto.
Se la Società di *Factoring* modifica unilateralmente le condizioni contrattuali, quando contrattualmente previsto e solo in caso di giustificato motivo, deve darne comunicazione scritta al Cedente con preavviso minimo di 2 mesi. Le modifiche si intendono approvate se il Cedente non recede dal contratto entro la data prevista per la relativa applicazione.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO

Nel caso di scioglimento del contratto di factoring, la liquidazione del rapporto è da effettuarsi entro 15 giorni dall'estinzione delle rispettive obbligazioni.

RECLAMI

In caso di eventuali controversie il Cedente può presentare un reclamo a SACE Fct, mediante l'invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica, ai seguenti recapiti:

Riservato

•SACE Fct S.p.A., Piazza Poli 37/42, 00187 Roma
•e-mail: **reclami@sacefct.it** pec: **reclamisacefct@pec.it**
La Società è tenuta a rispondere entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo.
Nell'eventualità in cui non sia soddisfatto della risposta ricevuta o in mancanza della stessa nel termine suindicato, il Cedente potrà comunque ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), l'apposito organo per la soluzione stragiudiziale delle controversie costituito presso Banca d'Italia, in attuazione dell'art. 128-*bis* T.U.B.

Per maggiori informazioni sull'ABF è possibile consultare il sito internet della Società www.sacefct.it o il sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono pubblicati l'apposita Guida e la modulistica di riferimento.

La presentazione del reclamo e l'eventuale ricorso all'ABF non privano comunque il Cedente del diritto di adire l'Autorità Giudiziaria competente ovvero, se previsto, un collegio arbitrale.

A tal proposito, si evidenzia inoltre che al fine di adire l'Autorità Giudiziaria è necessario esperire preliminarmente il procedimento di mediazione di cui al D.Lgs.28/2010 e che qualora sia stato presentato ricorso all'ABF nelle modalità indicate ai punti che precedono, il procedimento di mediazione si ha per attuato.

LEGENDA	
Società di *Factoring* (o *Factor*)	SACE Fct SpA
Cedente	La persona fisica o giuridica, cliente della Società di *Factoring*, cioè la controparte del contratto di *factoring*.
Debitore	La persona fisica o giuridica tenuta ad effettuare al Cedente il pagamento di uno o più crediti.
Credito	Indica • crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Cedente nell'esercizio dell'impresa ed in generale ogni somma che il Cedente abbia diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni e/o servizi o per eventuale altro titolo; • quanto il Cedente ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso.
Cessione	Il negozio giuridico mediante il quale il Cedente trasferisce alla Società di *Factoring* i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti, in cambio del corrispettivo. Alla cessione dei crediti indicati sub a) si applica anche la legge n. 52/91, mentre nel caso dei crediti indicati sub b) si applicano gli artt. 1260 e ss. del codice civile.
Cessione *pro-soluto*	Il Cedente cede i Crediti alla Società di *Factoring* trasferendo in capo a quest'ultima il rischio di mancato incasso dei Crediti alla scadenza da parte del Debitore.
Cessione *pro-solvendo*	Il Cedente garantisce il pagamento del Credito ceduto, con la conseguenza che il Cedente stesso è liberato solo se il Debitore ha eseguito il pagamento.
Notifica della Cessione	La comunicazione al Debitore della intervenuta Cessione del Credito alla Società di *Factoring*.
Corrispettivo della cessione di credito	Importo pari al valore nominale dei Crediti ceduti, al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal Debitore per note di credito, sconti, arrotondamenti, abbuoni, deduzioni e compensazioni.
Pagamento del corrispettivo	Pagamento operato dalla Società di *factoring* al cliente cedente del corrispettivo della cessione, nella misura dovuta al momento dell'effettivo incasso o della scadenza dei crediti ceduti, o, in caso di assunzione del rischio di insolvenza del Debitore, alla data pattuita con il cliente cedente medesimo.
Pagamento anticipato del corrispettivo	Pagamento operato dalla società di *factoring* al cliente cedente per quota parte o per intero del corrispettivo della cessione di credito, effettuato su richiesta del cliente cedente ed a discrezione della società di *factoring* prima della data di scadenza o di incasso dei crediti ceduti.

Riservato

Plafond	Indica il limite quantitativo all'assunzione di rischio da parte della Società di *Factoring* del mancato pagamento del Debitore.
Protesto	Atto formale con il quale viene constatato il mancato pagamento della cambiale (vaglia cambiario, *promissory note*) o il rifiuto dell'accettazione della cambiale tratta (*bill of exchange*).
Assunzione del rischio del mancato pagamento da parte della Società di *factoring*	Assunzione da parte della Società di *factoring* del rischio di insolvenza del Debitore ceduto, previa determinazione del limite massimo dell'importo dei crediti per i quali la Società di *factoring* intende assumersi tale rischio.
Titoli di Credito	Titoli di credito all'ordine che contengono un ordine o una promessa di pagamento. Nel primo caso si ha la cambiale in senso proprio o tratta (*bill of exchange* secondo la terminologia in lingua inglese). Nel secondo caso si ha il vaglia cambiario o pagherò cambiario (*promissory note* secondo la terminologia in lingua inglese).
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di indicizzazione.
Commissioni	Indica il valore percentuale che viene addebitato per la gestione dei crediti ceduti e/o per l'assunzione da parte della società di *Factoring* del rischio di mancato pagamento dei Debitori Ceduti e/o per la concessione ai Debitori di proroghe di pagamento delle scadenze naturali dei crediti ceduti: - commissione mensile: è la percentuale che viene addebitata mensilmente o sull'ammontare dei crediti ceduti, per tutta la durata dei crediti stessi, o sull'ammontare del corrispettivo anticipato; - commissione "unica" o "*flat*": è la percentuale che viene addebitata normalmente all'atto della cessione dei crediti sul loro ammontare; - commissione di *plusfactoring*: è la percentuale che viene addebitata mensilmente, sul valore dei crediti ceduti e non pagati alla loro scadenza naturale per tutto il periodo di ritardo nel pagamento.
Interessi	Corrispettivo periodico dovuto dal cliente cedente o dal Debitore ceduto alla Società di *factoring* in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di credito operata dalla Società di *factoring* o della concessione da parte di quest'ultima di una dilazione per il pagamento del debito.
Valuta	Data di addebito di una somma di denaro o di accredito degli incassi, dalla quale decorrono gli interessi.
Tasso di mora per le transazioni commerciali ex D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. 192/2012	Interessi semplici di mora su base giornaliera, ad un tasso che è pari al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea – BCE - alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, determinato con cadenza semestrale e pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze, maggiorato di uno spread di 8 punti percentuali.
Spese *handling*	Spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. fatture, bolle, distinte, effetti).
Tasso Effettivo Globale Medio ("TEGM")	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM del *factoring*, aumentarlo di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali, e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore agli 8 punti percentuali.
Parametro di indicizzazione:	Indice di riferimento del mercato monetario (es. euribor 1 mese, 3 mesi, ecc.) al quale viene ancorata la variabilità del tasso di interesse contrattualizzato.
Liquidazione	Liquidazione dei conti che avviene con cadenza periodica in corso d'anno.

Riservato

Periodo di riferimento	Anno solare o mobile (l'anno decorre dalla data di stipula del contratto), considerato ai fini dei conteggi dei compensi annui o dei conguagli, ove previsti.
Reclamo	Ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta all'intermediario un suo comportamento o un'omissione.
RIBA Ricevuta bancaria	Ordine di incasso di crediti disposto dal beneficiario alla propria banca e da quest'ultima trasmesso alla banca del pagatore, che provvede all'invio di avviso.
SDD (*SEPA Direct Debit*) SDD B2B (*Business to Business*)	Servizio comunitario di addebito diretto in euro in ambito ai paesi aderenti all'area SEPA (*Single Euro Payments* Area). In particolare il servizio SDD B2B è rivolto a soli soggetti debitori classificati come "non consumatori" e non prevede il rimborso per il debitore nel caso di operazioni autorizzate.
SCT (*SEPA Credit Transfer*)	Dal 1 febbraio 2014 ha sostituito il bonifico bancario nei paesi aderenti all'area SEPA (*Single Euro Payments* Area).
PMI	Le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese, costituite anche in forma cooperativa e consortile, di cui alla Raccomandazione della Commissione 2 Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003, iscritte nel Registro delle imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione al Fondo. In particolare, per quanto riguarda i requisiti dimensionali, sulla base di quanto previsto dalla Raccomandazione, nonché delle specificazioni dettate con decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005, sono definite: • "Medie imprese": le imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; • "Piccole imprese": le imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; • "Microimprese": le imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

OFFERTA FUORI SEDE:
DA COMPILARE SOLO IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Il sottoscritto attesta di aver ricevuto:

- il presente **foglio informativo**
- il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (**TEGM**) previsti dalla Legge n. 108/1996 (c.d. "legge antiusura);
- la Guida Pratica per il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Data …… Firma per avvenuta ricezione ……

NB *Si precisa che l'offerta da parte del collocatore non comporterà per il cliente alcun costo od onere aggiuntivo-.*

Riservato